

STATUTO DI "SISTEMA IMPRESA SICILIA"

TITOLO I° - PRINCIPI

ART. 1 - DENOMINAZIONE - NATURA - SCOPI - AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. E' costituita un'associazione denominata "Federazione Regionale Siciliana delle imprese e dei professionisti", in sigla "**SISTEMA IMPRESA SICILIA**". La federazione aderisce alla Confederazione Nazionale SISTEMA IMPRESA.

2. è l'organismo unitario di rappresentanza dei soggetti territoriali o di settore, , organizzati in associazioni, o in forma aggregate d'impresa (cooperative, consorzi, a.t.i., etc).

Essa rappresenta e tutela a livello regionale gli interessi delle suddette associazioni o forme aggregate di impresa e delle imprese ad esse aderenti, e nei rapporti con l'ente regione, con gli enti e organismi pubblici e privati del territorio regionale e in particolare con le forze politiche, sociali, economiche e sindacali operanti allo stesso livello, promuovendone lo sviluppo.

3. La FEDERAZIONE è apolitica e non ha scopo di lucro.

La sua sede è in Via Tasca Lanza n. 64, Palermo e la sua durata è illimitata. Lo spostamento della sede potrà essere effettuato con delibera dal Consiglio Generale.

ART. 2 - I SOCI

1. I soci della FEDERAZIONE si articolano in due categorie: soci ordinari e soci aderenti.

2. Sono soci ordinari le associazioni territoriali di carattere generale e/o le associazioni di settore operanti nella REGIONE SICILIA e che aderiscono alla FEDERAZIONE.

3. Sono soci aderenti le associazioni, gli enti, le imprese, le forme aggregate d'impresa nonché altri Organismi che, pur non essendo Associazioni territoriali di carattere generale condividono e perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli della FEDERAZIONE medesima e che vi aderiscano.

ART. 3 - SCOPI

1. Nell'ambito delle competenze dell'Ente Regione la FEDERAZIONE, una volta sentite le parti aderenti, autonomamente:

a) Partecipa all'attività di programmazione e promuove iniziative legislative;

b) Concorre alla definizione di una politica organica a favore delle imprese rappresentate.

- c) Sostiene e coordina l'azione delle organizzazioni di cui all'art. 2 nei limiti delle materie di propria competenza;
- d) Assicura la partecipazione delle categorie rappresentate alle attività della Regione;
- e) Designa o nomina propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi o commissioni regionali presso i quali la rappresentanza degli interessi regionali sia richiesta o ammessa;
- f) Coordina la propria attività con altri organismi collegati nell'ambito del territorio regionale;
- g) Rappresenta a livello regionale il Sistema confederale a cui aderisce;
- h) Svolge tutti gli altri compiti ad essa demandati dalle deliberazioni dei propri organi.

ART. 4 - ORGANISMI CONCORRENTI

Ai soci è fatto divieto di appartenere ad altri organismi regionali aventi le medesime o analoghe finalità della FEDERAZIONE, o che siano comunque con questa concorrenti.

TITOLO II° - ORGANI

ART. 5 - ORGANI

Sono organi della FEDERAZIONE:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.



ART. 6 - CONSIGLIO GENERALE: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

Il Consiglio Generale è composto:

- a) dal Presidente della FEDERAZIONE che lo presiede;
- b) rappresentanti dei soci ordinari.

È garantita la presenza nel Consiglio Generale di almeno un consigliere per ogni socio ordinario.

Partecipano al Consiglio Generale, a titolo consultivo, il Segretario Generale della FEDERAZIONE ed i Direttori/Segretari dei soci ordinari.

Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del presidente della FEDERAZIONE, o su richiesta scritta di un terzo dei componenti; la richiesta deve indicare l'ordine del giorno della seduta.

Nel caso di richiesta di convocazione da parte di un terzo dei componenti, il Consiglio verrà convocato, entro 30 gg. Dalla presentazione della richiesta, dal Presidente o, qualora il presidente non provveda nei termini, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti se nominato, entro i successivi dieci giorni.

Le sedute del Consiglio Generale sono valide in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei suoi componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 14 del presente Statuto.

Ogni componente del Consiglio può rappresentare un altro solo componente, purché munito di delega scritta.

ART. 7 - I COMPITI DEL CONSIGLIO GENERALE

Sono compiti del Consiglio Generale:

- a) fissare gli indirizzi di politica generale a livello regionale;
- b) eleggere tra i propri membri il Presidente della FEDERAZIONE ed eleggere, eventualmente, il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) nominare il Segretario Generale su proposta del Presidente;
- d) predisporre ed approvare il conto preventivo ed il conto consuntivo della FEDERAZIONE;
- e) deliberare su ogni altra questione sottopostagli dagli Organi della FEDERAZIONE.
- f) Valutare e deliberare le domande di adesione da parte di nuovi soggetti legittimati.
- g) Procedere all'istituzione delle commissioni consultive previste dal presente statuto nonché dei relativi componenti.
- h) Determina il contributo ordinario annuale a carico dei vari soci.
- i) Decide su eventuali controversie tra soci ordinari e/o soci aderenti.

ART. 8 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta la FEDERAZIONE ad ogni effetto di legge e statuario e ne cura la gestione ordinaria garantendo la necessaria tempestività degli interventi, i rapporti con i soci ordinari e con il sistema organizzativo confederale.
2. il Presidente nomina, il Vice Presidente e propone al Consiglio Generale, la nomina del Segretario Generale.
3. convoca e presiede il Consiglio Generale.
4. su proposta del Segretario Generale assume e licenzia il personale.
5. nomina collaboratori e consulenti con incarichi specifici riferendone al Consiglio Generale alla prima seduta utile.
6. il Presidente vigila sull'andamento generale della FEDERAZIONE, pone in atto le deliberazioni degli Organi Collegiali.
7. il Presidente partecipa di diritto alle riunioni di tutti gli organismi collegiali previsti dal presente Statuto.

8. il Presidente ha ogni più ampio potere di conferire deleghe al Vice Presidente.
9. in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 9 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto di cinque membri: il Presidente, due membri effettivi e due supplenti.
2. il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Generale tra persone iscritte all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
3. al Collegio si applicano le norme dell'art. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili
4. il Collegio dei Revisori viene istituito solo per obbligo di legge o a seguito di delibera del Consiglio Generale.

ART. 10 - DURATA CARICHE

Le cariche sociali hanno durata quadriennale.

ART. 11 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, 2° comma in ordine al Consiglio Generale.
Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art.14.
2. gli organi vengono convocati con comunicazione scritta da inviarsi, anche via mail, almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. Saranno comunque valide le riunioni degli organi della FEDERAZIONE costituite in forma totalitaria, e cioè con l'intervento di tutti i rispettivi membri aventi diritto al voto.
3. di tutte le deliberazioni degli Organi collegiali statuari deve essere redatto il verbale.
4. salvi i casi dovuti a giustificati motivi, l'assenza per tre sedute consecutive nell'organo di appartenenza di uno dei componenti, comporta la decadenza dalla carica.
5. i Soci ordinari provvederanno tempestivamente alle sostituzioni di propria competenza dei membri degli Organi, che si rendono necessarie.

TITOLO III° - ATTIVITA' OPERATIVE

ART. 12 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

1. il Consiglio Generale della FEDERAZIONE può costituire commissioni consultive, eventualmente integrate da esperti per:
 - a) lo studio e l'elaborazione di programmi attinenti alle materie di competenza della Regione;
 - b) lo studio e l'elaborazione di programmi settoriali riguardanti aspetti e problemi del processo distributivo, dell'attività turistica e dei servizi.
2. con proprie delibere il Consiglio Generale determina la composizione delle commissioni e ne disciplina il funzionamento
3. le Commissioni indicano, di volta in volta, le soluzioni più idonee ai problemi esaminati e trasmettono i risultati al Consiglio Generale al quale spetta di armonizzare le singole esigenze nel quadro della rappresentanza generale delle varie categorie.

ART. 13 - SEGRETARIO GENERALE

1. il Segretario Generale della FEDERAZIONE svolge le funzioni demandategli dagli organi, assiste gli organi collegiali nell'espletamento dei compiti ad essi demandati; è il capo del personale; provvede alla gestione degli uffici e dei servizi regionali; propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e del personale.
2. svolge inoltre funzioni di Segretario del Consiglio Generale redigendone i verbali.
3. mantiene permanenti rapporti con i responsabili esecutivi dei soci ordinari e dei soci aderenti.

TITOLO IV° - NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 14 - MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

1. eventuali modifiche del presente Statuto debbono essere adottate dal Consiglio Generale della FEDERAZIONE con la maggioranza dei propri componenti.
2. il Consiglio Generale potrà determinare lo scioglimento della FEDERAZIONE con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

ART. 15 - PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE - GESTIONE FINANZIARIA

1. le quote dei contributi ordinari dei soci ordinari ed aderenti, vengono determinati annualmente dal Consiglio Generale.

I contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

2. è fatto divieto alla FEDERAZIONE di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

3. in caso di scioglimento della FEDERAZIONE è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della L. 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



Vito
M. J. M.
G. M.

